

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (¹)
1509 10 90 9100	6,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	4,50
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

(¹) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).